

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Disposizioni generali.
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee.
- Art.3 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni.
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Art.6 Obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni.
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione.
- Art.8 Decadenza della concessione.
- Art.9 Revoca della concessione.
- Art.10 Rinuncia alla concessione.
- Art.11 Rinnovo e voltura delle concessioni.
- Art.12 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.
- Art.13 Declassificazione delle strade provinciali.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.14 Disposizioni generali.
- Art.15 Soggetti tenuti al pagamento della tassa.
- Art.16 Compiti aggiuntivi della Provincia in ausilio dei contribuenti Tosap.
- Art.17 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.
- Art.18 Criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione.
- Art.19 Tariffe.
- Art.20 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici.
- Art.21 Maggiorazioni e riduzioni.
- Art.22 Esenzioni ed esclusioni.
- Art.23 Denuncia e versamento della tassa. Affrancazione tassa per passi carrabili.
- Art.24 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.
- Art.25 Sanzioni.
- Art.26 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.
- Art.27 Pubblicità del Regolamento e delle tariffe.
- Art.28 Entrata in vigore.

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Disposizioni generali.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo della Provincia, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. Con il termine "tassa" si intenderà, nel presente Regolamento, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come definita dall'art.38 e seguenti del d.lgs.507/93.
3. Con il termine "concessioni" si intenderanno, nel presente Regolamento, sia le concessioni in senso stretto che le autorizzazioni e i nulla osta.
3. Con il termine Ufficio Concessioni si intenderà, nel presente Regolamento, l'Ufficio Concessioni e Trasporti della Provincia di Macerata.

4. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2

Occupazioni permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda occupare gli spazi e le aree di cui all'art.1, deve presentare domanda in carta legale all'Ufficio Concessioni della Provincia. La domanda deve contenere:

- le generalità e il domicilio del richiedente;
- il titolo del richiedente in base al quale la stessa viene inoltrata (proprietario, usufruttuario, titolare di servitù legalmente costituite, affittuario, fruitore in genere);
- il motivo per cui si chiede l'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Un facsimile di richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere scaricato dal sito internet della Provincia.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dall'Ufficio Concessioni, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda.
5. Le domande per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a mezzo di cavi, condutture, e qualsiasi altro manufatto devono obbligatoriamente essere inoltrate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Art.4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

1. Le domande di cui all'articolo precedente sono assegnate all'Ufficio Concessioni della Provincia.
2. Sulla domanda, nel caso si tratti di occupazioni di carattere permanente, si provvede nel termine di 90 giorni dalla data di protocollazione da parte dell'Ente. In caso di diniego, questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
3. Una volta rilasciata, copia della concessione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi della Provincia, contestualmente al ritiro della stessa, insieme all'attestazione di versamento della tassa relativa alla prima annualità. Nel caso in cui la concessione non venga ritirata nel termine di 30 giorni, l'Ufficio Concessioni provvederà entro ulteriori 60 giorni, ad inviarne ugualmente copia all'Ufficio Tributi evidenziandone il mancato ritiro.

Art.5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli specifici vigenti nei Comuni della Provincia stessa.
3. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate.
4. Le concessioni sono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

- c) con la facoltà della Provincia di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima prevista dal d.lgs.285/92, in funzione delle tipologie di intervento per le quali viene inoltrata la richiesta.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale provinciale addetto alla vigilanza.

Art.6

Obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni.

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dalla Provincia.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto della Provincia ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo la Provincia, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e dei veicoli.
4. La manutenzione e la pulizia delle aree e dei manufatti frutto degli interventi autorizzati dalla Provincia, sono a carico dei concessionari.

“Art.7

Divieto temporaneo di occupazione.

1. Il Presidente della Provincia o il Dirigente, secondo le rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.”

Art.8

Decadenza della concessione.

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - violazione o mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se dovuta, per tre anni consecutivi.
2. La decadenza della concessione verrà notificata al titolare della concessione sotto forma di revoca della concessione stessa, e non si farà luogo alla restituzione della tassa eventualmente già corrisposta.

Art.9

Revoca della concessione.

1. La concessione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse, dal Dirigente del Settore Viabilità.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. Detto rimborso deve intervenire a cura dell'Ufficio Tributi, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.
3. La revoca di concessione, la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art.44 comma 11 del d.lgs.507/93 e dell'art.22 del presente Regolamento, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art.10

Rinuncia alla concessione.

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, all'Ufficio Concessioni che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi della Provincia.
2. La conseguente revoca dovrà essere notificata al concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione stessa:
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata mentre non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta e la liberazione dall'obbligo tributario ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. La messa in pristino dei luoghi è a carico del richiedente.

Art.11

Rinnovo e voltura delle concessioni.

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, in carta da bollo, almeno 30 giorni prima della scadenza. Tale istanza deve contenere, oltre alle generalità del richiedente e agli estremi della precedente concessione, anche una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che le condizioni originarie che hanno generato la concessione sono rimaste immutate.
2. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non possono essere cedute.
3. E' consentita la voltura previa domanda in bollo presentata dal nuovo titolare all'Ufficio Concessioni della Provincia, che provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Tributi entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. In caso di voltura per trasferimento di proprietà, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante tale trasferimento.
5. In caso di concessione intestata a più soggetti per la quale viene richiesta la voltura con intestazione ad un unico nominativo, escluso il caso di trasferimento di proprietà, è necessario l'esplicito consenso scritto di tutti i cointestatari.
6. Agli effetti della tassa, la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, la Polizia Provinciale, previa contestazione immediata o successiva notificazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art.13

Declassificazione delle strade provinciali.

1. Qualora a seguito di delibera di Giunta Provinciale, una strada, o un tratto di strada, di proprietà dell'Ente venga declassificata a comunale, l'Ufficio Concessioni della Provincia provvederà, nel termine di 60 giorni dalla data di redazione del relativo Verbale di consegna al Comune, all'invio al Comune competente di tutte le pratiche cartacee per cui la declassificazione opera, ed all'invio del relativo elenco all'Ufficio Tributi della Provincia.
2. Ai fini della tassa, la cancellazione dall'anagrafica della Tosap avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la declassificazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14

Disposizioni generali.

1. Sono soggette alla Tassa provinciale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del d.lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
5. Dalla tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Art.15

Soggetti tenuti al pagamento della tassa.

1. La tassa è dovuta alla Provincia dal titolare o dai titolari dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Resta inteso che il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di leggi e regolamenti vigenti, così come non sana le irregolarità generate dall'abuso medesimo.
2. L'occupazione di suolo pubblico realizza un'obbligazione tributaria solidale ed indivisibile che, in quanto tale, non può essere legittimamente frazionata fra gli eventuali cointestatari dell'atto di concessione. Pertanto in caso di occupazione da parte di più soggetti coobbligati, questi devono indicare all'atto della domanda, pena la non accettazione della stessa, le generalità di uno dei richiedenti al quale saranno inviate le comunicazioni riguardanti la concessione, l'avviso di scadenza di pagamento di cui all'art.16 del presente Regolamento, nonché l'eventuale avviso di accertamento in caso di mancato pagamento, fermo restando il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti degli altri cointestatari.
3. Nei casi di condominio, il soggetto di cui al comma 2 dovrà essere indicato nella persona dell'amministratore, se presente.

Art.16

Compiti aggiuntivi della Provincia in ausilio dei contribuenti Tosap.

1. Compatibilmente con le proprie capacità strumentali ed organiche, l'Ufficio Tributi della Provincia attiva iniziative procedurali finalizzate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo impositivo da parte dei contribuenti Tosap, ai fini anche di un più immediato ed integrale incameramento del tributo stesso. Tali attività si articolano:
 - a) su richiesta del contribuente, nel calcolo di quanto dovuto per la Tassa relativa all'anno in corso e nella compilazione del bollettino nel caso in cui il contribuente opti per tale modalità di pagamento;
 - b) su richiesta del contribuente, nel calcolo del ravvedimento operoso e nella compilazione del relativo bollettino nel caso in cui il contribuente opti per tale modalità di pagamento;
 - c) nell'invio, in tempo ragionevolmente anteriore alla scadenza annuale della Tosap permanente, al domicilio di ciascun contribuente titolare di regolare concessione rilasciata dalla Provincia, dell'avviso di scadenza della Tassa, con l'indicazione della somma da pagare e delle modalità per effettuare il versamento.
2. Vigendo per tale tassa un regime di autoliquidazione, resta comunque fermo ed inequivocabile che l'assolvimento degli obblighi tributari previsti dal d.lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi e negli importi esatti, rimane responsabilità diretta ed esclusiva del singolo contribuente.
3. La lettera c) del comma 1 del presente articolo, non si applica alle occupazioni di cui all'art.20 del presente Regolamento.

Art.17

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.14 sono classificate in almeno due categorie.
3. La misura della tassa corrispondente all'ultima categoria può essere ridotta fino al 30% di quella deliberata per la I categoria.

Art.18

Criteria per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione.

1. La tassa è commisurata all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento .
5. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art.19

Tariffe.

1. Le tariffe della Tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.17. dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art.42 del d.lgs.267/00.
2. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dal d.lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno non è suscettibile di frazionamento. La cessazione dell'occupazione intervenuta nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.16, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse. Le occupazioni di durata inferiore ad un giorno vengono tassate in base alle effettive ore di occupazione moltiplicate per la tariffa oraria, pari ad 1/24 della tariffa giornaliera relativa al tipo di occupazione effettuato.
5. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie alle quali si applicano le riduzioni previste espressamente dall'art.45 del d.lgs.507/93 :
 - A) Occupazioni da parte di attività ambulanti, produttori agricoli e pubblici esercizi;
 - B) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - C) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. Tali occupazioni sono esenti nel caso in cui l'area occupata non superi i 10 mq.
6. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera ordinaria è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni di durata uguale o superiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa viene operata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La convenzione si intende stipulata mediante apposita sottoscrizione posta al momento del ritiro della concessione, in calce all'atto stesso. La riduzione suddetta si cumula con tutte le altre eventualmente applicabili. In questo caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento frazionato, deve essere effettuato anticipatamente. Nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione, gli importi pagati non saranno comunque restituiti.

Art. 20

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 2, del d.lgs.446/97.
2. Il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno salvo diversa disposizione della Provincia da comunicare obbligatoriamente alle aziende erogatrici di cui al comma 1. In ogni caso il termine di adempimento diverso da quello predetto, non potrà essere inferiore a 90 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare, contestualmente al pagamento della tassa, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,46, nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze sia inferiore a tale importo.

5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.21

Maggiorazioni e riduzioni della tassa.

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del d.lgs. 507/93, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- b) per gli accessi, qualificabili "a raso", per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 %;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/3;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del d.lgs. 507/93, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%;
- h) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è ridotta del 30%.

Art.22

Esenzioni ed esclusioni.

1. Oltre alle esenzioni previste tassativamente dall'art.49 del d.lgs.507/93, la tassa non è dovuta:

- per i passi pedonali, così qualificati espressamente dall'Ufficio Concessioni;
- per le occupazioni realizzate da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-Onlus, di cui all'art.10 del decreto Legislativo n.460 del 4.12.1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'Anagrafe unica ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze;
- per le occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- per le occupazioni permanenti di aree pubbliche destinate alla sosta di autovetture adibite a trasporto pubblico o privato;
- per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art.3, comma 62 della L.549/95.

Art.23

Denuncia e versamento della tassa. Affrancazione tassa per passi carrabili.

1. La denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui all'art.50 del d.lgs..507/93 si intende presentata, e pertanto il relativo obbligo assolto, con l'apposizione della firma da parte del soggetto passivo, nell'atto concessorio rilasciato dal competente Ufficio Concessioni della Provincia, il quale provvederà entro 30 giorni all'invio di una copia dell'atto suddetto all'Ufficio Tributi. Al ritiro della concessione, esclusi i casi di voltura e rinnovo, deve altresì essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione stessa.

2. Qualora si verificano variazioni nell'occupazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Concessioni, che provvederà alle modifiche necessarie dell'atto, trasmettendone copia all'Ufficio Tributi nei termini previsti dal comma 1.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato in autoliquidazione nel mese di gennaio. La Provincia può prevedere, con delibera assunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, una proroga del versamento, dandone adeguata comunicazione ai contribuenti.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'Ente può prevedere ulteriori modalità di versamento, nell'ottica di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, privilegiando, ove possibile, procedure informatizzate.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

6. La tassa, se di importo superiore a €258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

7. Il contribuente titolare di concessione per accesso carrabile che ne faccia domanda scritta all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per l'assolvimento della tassazione annua, può esercitare il diritto all'affrancazione del tributo, mediante pagamento di un importo pari alla tassa annua vigente alla data della domanda moltiplicata per venti. L'affrancazione si estende ai successori a qualsiasi titolo. Ove la domanda venga inoltrata oltre il termine indicato, essa fa salva l'affrancazione della tassa annua a partire dall'anno solare seguente.

Art.24

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del d.lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Si applicano altresì i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel d.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

3. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere all'Ufficio Tributi della Provincia, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento.

4. L'Ufficio Tributi, dopo aver accertato il diritto, dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

5. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora, nella stessa misura di quelli previsti dalla legge o dal regolamento per gli accertamenti, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.25

Sanzioni.

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del d.lgs.507/93 e quelle previste dai dd.lgs.471/97, 472/97 e 473/97.

2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24 novembre 1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 26

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art.27

Pubblicità del Regolamento e delle tariffe.

1. Una copia del Regolamento, unitamente alle tariffe vigenti, deve essere sempre esposta presso il Servizio Tributi e presso l'Ufficio Concessioni della Provincia, a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art.28

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente, con effetto dal 01/01/2006, quello approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.86 del 05/12/1994 .